

**REGOLAMENTO (CE) N. 809/94 DELLA COMMISSIONE****dell'11 aprile 1994****relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice 1101 00 00 100**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>,considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93<sup>(4)</sup>, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 8 e 11 aprile 1994 vertono su 149 080 t destinate all'Algeria e che il quantitativo massimo da

impegnare è di 100 000 t destinate all'Algeria; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 8 e 11 aprile 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per la farina di frumento tenero di cui al codice 1101 00 00 100 presentate in data 8 e 11 aprile 1994, e trasmesse alla Commissione prima del 12 aprile 1994, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,67. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 12 aprile 1994 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.